



**Vademecum Pedagogico
per attuare la “Cattedra Inclusiva”
con riferimento alla normativa vigente**

(work in progress 25 giugno 2024)

(a cura di) ©Evelina Chiocca, Laura Barbirato, Massimo Nutini



Sommario

Introduzione

1. Normativa di riferimento

- 1.1. I diritti e i doveri del docente stabiliti nel Contratto di lavoro
- 1.2. Legge 13 luglio 2015, n. 107
- 1.3. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
- 1.4. Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- 1.5. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
- 1.6. Nota 5 settembre 2016, prot. n. 2852

2. Progettazione didattica organizzativa

- 2.1. Cattedra inclusiva
- 2.2. Impostazione organizzativa

3. Atti formali

- 3.1. Per la forma organizzativa
- 3.2. Per la sperimentazione

4. Attuazione

5. Verifica

- 5.1. *Mainstreaming* di esperienze
- 5.2. Raccolta di testimonianze di Cattedra inclusiva

Riferimenti normativi

Allegato

- Esempi di organizzazione di Cattedra inclusiva



Introduzione

Il presente documento è stato predisposto a supporto¹ del progetto di legge intitolato “Introduzione delle cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado”² e intende offrire uno strumento operativo per i dirigenti scolastici e per i docenti che intendessero, partecipando alla sperimentazione sulla Cattedra inclusiva³, avviare esperienze finalizzate ad anticipare l’introduzione formale di questa modalità di attuazione della corresponsabilità educativa tra tutti i docenti dell’organico dell’autonomia.

Il **progetto di legge**, come noto, prevede azioni e interventi indispensabili per la piena efficacia e per la generalizzazione della “cattedra inclusiva” (formazione iniziale, formazione in servizio, coordinamento pedagogico dell’istituzione scolastica e territoriale, adeguate risorse umane e finanziarie), ma le esperienze in atto, pur parziali e limitate dai dettami vigenti, rappresentano, già adesso, un miglioramento della qualità educativa, dell’istruzione e della formazione e, al contempo, arricchiscono di concretezza e di pensiero un movimento nella direzione culturale e politica sottesa al progetto di legge.

NOTA BENE

Per partecipare alla sperimentazione, contattare la prof.ssa Evelina Chiocca

- all’indirizzo mail: evelina.chiocca@unimol.it

APPROFONDIMENTI

- Per leggere le attività svolte in questo periodo: <https://www.agenziaiura.it/cattedra-inclusiva/>
- Rassegna stampa sulla cattedra inclusiva: <https://www.agenziaiura.it/files/2024/05/rassegna-stampa-cattedra-inclusiva.pdf>
- Gruppo Facebook: <https://www.facebook.com/groups/419414761987284>

¹ Il progetto di legge è stato elaborato da un gruppo di esperti; il gruppo è composto da: Ianes Dario, Paolo Fasce, Massimo Nutini, Raffaele Iosa, Nicola Striano, Fernanda Fazio, Evelina Chiocca.

² Il testo del Progetto di legge è pubblicato in questa pagina: <https://www.agenziaiura.it/files/2024/01/Progetto-di-legge-cattedra-inclusiva-definitivo.pdf>

³ La sperimentazione sulla Cattedra inclusiva, in attesa della formalizzazione dei passaggi previsti, è già stata patrocinata all’interno del “Protocollo MICHI” dall’Università del Molise.



1. Normativa di riferimento

1.1. I diritti e i doveri del docente stabiliti nel Contratto di lavoro

1. Il **profilo professionale dei docenti** è costituito da *competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica*. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola (art. 42 del CCNL).

Gli **obblighi di lavoro del personale docente** sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7 (art. 43, comma 4, del CCNL).

Ne consegue che, sia dal punto di vista del profilo sia da quello dei doveri del lavoratore, ***l'esperienza della cattedra inclusiva può rientrare a pieno titolo tra le attività degli insegnanti***, una volta che ciò sia stato inserito negli atti di pianificazione e di programmazione dell'Istituzione scolastica autonoma.

1.2. Legge 13 luglio 2015, n. 107

Sotto forma di mera proposta, e non certo di imposizione, le norme vigenti consentono al Dirigente scolastico di affidare "**incarichi multipli**", assegnando alcuni docenti per parte dell'orario di servizio su disciplina e, per altra parte, su sostegno, possibilmente nella stessa classe. In questa fase è opportuno procedere su base volontaria o a fronte della palesata disponibilità da parte del/dei docente/i o successiva a richiesta. Appare dunque chiaro che la cattedra inclusiva può essere adottata già oggi, previa acquisizione della disponibilità da parte dei docenti coinvolti.

L'assegnazione dell'incarico multiplo deve tener conto dei seguenti aspetti:

- non può essere considerato in verticale (tra i diversi ordini e/o gradi scolastici), in altre parole, il docente, che, assegnato ad una classe, riceve il doppio incarico, deve essere assunto per l'ordine e/o grado di scuola di riferimento e non deve essere assegnato esclusivamente al potenziamento;
- nel secondo e nel primo grado, in particolare, deve essere considerata la cattedra di concorso dei singoli docenti, ma, in caso di presenza e disponibilità di un docente abilitato per una disciplina non insegnata nell'ordine di scuola in cui egli presta servizio, è possibile, stanti le condizioni, agire sul curriculum d'Istituto (per esempio introducendo nel biennio l'insegnamento della disciplina di cui il docente possiede il requisito e/o l'abilitazione all'insegnamento).



Il comma 5 dell'art.1 della legge 107/2015, in particolare, stabilisce che i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento⁴, prevedendo espressamente che

“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.”

Ai sensi del comma 79 della stessa legge 107, inoltre, il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Tale comma stabilisce che

“A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”

1.3. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

Ribadito il principio della continuità educativo-didattica, che deve essere assicurata a tutte le alunne e a tutti gli alunni iscritti alla stessa classe, il dirigente scolastico può proporre ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno. Questa proposta, se accolta, dà vita formalmente alla “cattedra inclusiva” che, sostanzialmente, prevede che allo stesso docente sia affidato, in relazione alle sue ore di servizio, il doppio incarico: alcune ore sul sostegno, altre sulla o sulle discipline. per una parte delle sue ore di servizio⁵.

Si sottolinea che la normativa vigente prevede la possibilità di “proporre” ma non di “imporre” *il doppio incarico*, che risulta subordinato alla personale disponibilità del docente, anche non specializzato. A tal fine si richiama l'Ordinanza Ministeriale 60/2020, laddove, all'art. 2 comma 3, prevede quanto segue:

⁴ Nota Ministeriale 5 settembre 2016, prot. n. 2852.

⁵ Alla norma in questione non hanno fatto seguito circolari applicative. Alcuni Uffici Scolastici ed anche alcuni Dirigenti Scolastici lamentano l'impossibilità di darne applicazione in quanto, a parer loro, il “doppio incarico” andrebbe ad incidere sulla consistenza degli organici (mentre la cattedra disciplinare “resta integra”, la cattedra sul sostegno verrebbe spezzata). Va aggiunto che l'assenza di un riferimento applicativo pare mostrare le sue criticità in sede di applicazione, rispetto ad una evidente mancanza di coerenza con la normativa che disciplina gli organici, le supplenze e lo statuto giuridico dell'insegnante stesso.

A conferma dell'applicabilità della norma di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66, sussistono: la nota 19093 del 03/10/2018 dell'USR Marche, in cui vien previsto che l'attribuzione di ore su sostegno potrà avvenire anche oltre l'orario di lavoro obbligatorio (18 ore) raggiungendo al massimo le 24 ore, al fine di salvaguardare, nell'impossibilità di conferire la supplenza a docenti specializzati, l'unicità del sostegno sulla classe/allievo.



“Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”.

Pertanto, le ore aggiuntive con incarico sul sostegno (fino a un massimo di 24 ore complessive) possono essere attribuite ai docenti in possesso oppure non in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno.

Il comma 1 dell’**art. 14 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66**, fissa i principi relativi alla continuità della progettazione educativo-didattica, stabilendo che

“per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica” la continuità educativo-didattica “è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEP”.

Secondo tale impostazione, al fine di

“valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107” (art. 14, comma 2, del d.lgs. 66/2017).

1.4. Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Ribadendo che l’adozione della cattedra inclusiva comprende la formazione di tutto il personale docente, in ingresso e in servizio, si richiamano i principi sanciti dal Testo Unico che, al comma 1 dell’art. 316, stabilisce che

“Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168”.

1.5. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275

Di grande aiuto per procedere con la sperimentazione della “cattedra inclusiva” è anche il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, D.P.R. 275/199, il quale, all’art. 4, prevede che

“Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:

a) *l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;*



- b) *la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;*
- c) *l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;*
- d) *l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;*
- e) *l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari."*

1.6. Nota 5 settembre 2016, prot. n. 2852

È necessario perseguire la finalità strategica della legge 107/2015, che si propone di “*dare piena attuazione all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche*” prevedendo che tutti gli strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) in essa previsti siano, quindi, funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge stessa. In tale prospettiva, l'introduzione dell'organico dell'autonomia costituisce uno degli elementi più innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ampliando le possibilità progettuali della scuola stessa. Pertanto, i docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche, guidata dal dirigente scolastico che, nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs. 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili. Si aprono, quindi, nuovi scenari e spazi di flessibilità. In questo contesto, docenti finora utilizzati solo per l'insegnamento curricolare possono occuparsi, in tutto o in parte, di attività di arricchimento dell'offerta formativa, in coerenza con le competenze professionali possedute.

Nella gestione dell'organico dell'autonomia, va ricercata la valorizzazione delle professionalità e delle competenze nell'ottica di quella flessibilità che costituisce uno dei punti cardine della Legge 107/2015 e che, non a caso, viene richiamata e rafforzata nel comma 3, art. 1, della stessa.

L'organico dell'autonomia, oltre a garantire gli insegnamenti del curriculum di istituto, può avere almeno altre due funzioni:

- una di promozione e di ampliamento progettuale,
- una di utilità e di supporto all'organizzazione scolastica.

In altre parole, l'organico dell'autonomia può essere utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM).

In particolare, deve essere tenuto presente quanto contemplato nella Nota 2852/2016 che si chiude con questi riferimenti:

“In conclusione, si sottolinea come il percorso intrapreso possa favorire una progressiva valorizzazione della professionalità di dirigenti, docenti e personale ATA e possa contribuire a creare le condizioni e fornire gli strumenti per la piena realizzazione del fondamentale percorso della scuola italiana verso un'offerta formativa sempre più personalizzata ed inclusiva che consenta di “cucire un vestito su misura” per ogni nostro studente. Consapevoli che le istituzioni scolastiche hanno già avviato un significativo percorso di miglioramento grazie all'utilizzo pieno e cosciente degli strumenti dell'autonomia, si confida nella consueta e preziosa collaborazione di tutte le componenti delle comunità professionali e scolastiche per la piena condivisione di metodi, strumenti e strategie e per la concreta ed effettiva realizzazione di tutte le possibilità offerte dalle recenti disposizioni normative.”



2. Progettazione didattica organizzativa

2.1. Cattedra inclusiva

Per potersi definire “cattedra inclusiva” deve esserci l’assegnazione formale del *duplice incarico* da parte del Dirigente scolastico.

Come descritto nella prima parte del vademecum, contrattualmente chi è assunto in qualità di “docente” deve ottemperare a “*diritti e doveri*”, così come descritti nel Contratto di lavoro.

L’incarico è designato dal Dirigente scolastico, che tiene conto dei requisiti posseduti dal docente.

Fra gli incarichi che il Dirigente scolastico assegna a un docente vi sono:

- Incarico su posto comune (insegnamento di una o più discipline);
- Incarico sul sostegno (attività di sostegno alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità)
- Incarico su potenziamento.

Il Dirigente scolastico può affidare “*doppio incarico*” ad uno stesso docente; indicativamente:

- se è nella stessa classe, si tratta di “Cattedra inclusiva”;
- se è in classi differenti, si tratta di completamento di cattedra.

2.2. Impostazione organizzativa

Di seguito si indicano le possibili forme organizzative da rispettarsi:

- a) di norma, ciascuna singola disciplina deve essere assegnata interamente a un solo docente;
- b) le ore di sostegno assegnate alla classe possono essere ripartite fra i docenti assegnati a quella stessa classe, tenuto conto che le ore devono essere “garantite tutte” (il docente con doppio incarico completerà il suo orario, in base al contratto sottoscritto – se part-time o tempo pieno – in altre classi, come stabilito dall’assegnazione del dirigente scolastico);
- c) nella stessa classe uno o più docenti ricevono il duplice incarico;
- d) l’orario viene steso e comunicato alle famiglie, anche nel corso delle annuali assemblee.



3. Atti formali

3.1. Per la forma organizzativa

Per promuovere la cattedra inclusiva come forma organizzativa, suggeriamo di

- prevedere apposita delibera in Collegio docenti;
- (eventuale) delibera in Consiglio di Istituto;
- Indicare, nella delibera del Collegio docenti, il numero delle classi coinvolte, il nome dei docenti, la descrizione degli incarichi.

L'Istituzione scolastica che intende promuovere la *forma organizzativa* è invitata a compilare il modulo, disponibile a questo link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfyQ3X2kt7slp1gbeArqELu1Pp0jAB2gOi5IPk78gp7U6EXQ/viewform>

3.2. Per la sperimentazione

Per coloro che intendono partecipare alla Sperimentazione, sono previsti i seguenti atti:

- a) richiesta della traccia di delibera, ovvero del Protocollo di ricerca, scrivendo all'indirizzo mail: evelina.chiocca@gmail.com
(il Protocollo è da leggere, compilare, sottoscrivere e riconsegnare secondo le modalità indicate);
- b) formulare apposita delibera in Collegio docenti;
- c) formulare eventuale delibera anche in Consiglio di Istituto;
- d) specificare, nella delibera del Collegio docenti, il numero di classi coinvolte, il nome dei docenti impegnati nella sperimentazione e i dati descritti nel Protocollo;
- e) inviare apposita comunicazione, come specificato nel Protocollo;
- f) impegnarsi a far partecipare i docenti impegnati nella sperimentazione al percorso formativo appositamente attivato (un incontro al mese in modalità sincrona).



4. Attuazione

Sperimentazione

In sede di Sperimentazione, i docenti del team docente e/o del consiglio di classe coinvolti

- partecipano, mensilmente, secondo il calendario indicato, alla formazione, che consente di fornire anche alcune utili informazioni;
- partecipano alla rilevazione online pre-sperimentazione;
- partecipano alla rilevazione online post-sperimentazione;
- forniscono *feedback* e condividono materiali durante l'anno scolastico.

Forma organizzativa

Se trattasi di attivazione di “forma organizzativa”, si può fare riferimento al modulo che periodicamente verrà pubblicato (gli avvisi sono inoltrati mediante gli indirizzi mail raccolti con la prima rilevazione, ovvero compilando questo modulo:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfyQ3X2kt7slp1gbeArqELu1Pp0jAB2gOi5lPk78gp7U6EXQ/viewform>



5. Verifica

In questa prima fase della sperimentazione si ritiene che le verifiche dell'esperienza di Cattedra inclusiva, eventualmente attivata, avvengano sulla base di scelte effettuate a monte, in sede di programmazione delle attività, eventualmente riviste nel procedere della fase applicativa.

Si ritiene utile suggerire di aggiungere un *focus* specifico rispetto agli esiti dell'esperienza svolta di "cattedra inclusiva", che ponga attenzione

- a) al processo di inclusione,
- b) agli apprendimenti degli alunni,
- c) alla cooperazione realizzata tra i docenti della classe, secondo il paradigma di corresponsabilità,
- d) alle relazioni nel contesto scolastico, a livello di comunità,
- e) all'interazione /collaborazione con gli eventuali educatori / assistenti, assegnati all'alunno con disabilità,
- f) alla collaborazione e alla condivisione con i genitori.

5.1. *Mainstreaming* di esperienze

Si contempla, verso la fine dell'anno scolastico, un momento di confronto e di condivisione fra le Istituzioni scolastiche che hanno adottato, nel passato o nel corso dell'attuale anno scolastico, la "cattedra inclusiva".

5.2. Raccolta di testimonianze di Cattedra inclusiva

Contestualmente vengono raccolte le esperienze effettuate, per una diffusione e un'analisi da proporre in contesti formativi. Le esperienze possono essere inviate e/o descritte, compilando il modulo che sarà reso disponibile alle scuole aderenti.



Riferimenti normativi

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104**, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*
- **Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**, *Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107**, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*
- **Nota Ministeriale 5 settembre 2016, prot. n. 2852**, *Organico dell'Autonomia.*
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66**, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*
- **Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96**, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».*
- **Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60**, *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.*
- **CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca), periodo 2019-2021:**
<https://www.aranagenzia.it/attachments/article/14455/CCNL%20IR%202019-2021%20completo%20per%20pubblicazione.pdf>



Allegato A

Esempi di organizzazione di “Cattedra inclusiva”

Scuola Secondaria di Secondo grado

ORGANIZZAZIONE: «Cattedra inclusiva»			
Alla classe 1A della Secondaria di Secondo grado sono assegnate 18 ore settimanali di sostegno			
<small>Fonte: https://old.inaunico.edu.it/attachments/article/248/GET1020002-202225-202122-20220104.pdf</small>			
Docente e disciplina o discipline	OFFERTA FORMATIVA	Ore di sostegno	Totale ore di servizio
Docente di lingua e letteratura italiana	4	4	8 ore
Docente di lingua inglese	3	3	6 ore
Docente di storia	2	-	2 ore
Docente di matematica	4	-	4 ore
Docente di scienze integrate (scienze della terra e biologia)	2	4	6 ore
Docente di scienze integrate (fisica)	3	-	3 ore
Docente di scienze integrate (chimica)	3	-	3 ore
Docente di diritto ed economia	2	-	2 ore
Docente di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	3	-	3 ore
Docente di tecnologie informatiche	3	3	6 ore
Docente di geografia generale ed economica	1	-	1 ora
Docente di scienze motorie e sportive	2	4	6 ore
Docente di religione cattolica / Attività alternativa	1	-	1 ora

Totale ore di sostegno: 18

Esempio

©prof.ssa E. Chiocca



Allegato B

Esempi di organizzazione di “Cattedra inclusiva”

Scuola Secondaria di Primo grado

ORGANIZZAZIONE: «Cattedra inclusiva»

Alla classe 2C della Secondaria di Primo grado sono assegnate **18 ore settimanali di sostegno**

Fonte: <https://www.istitutocomprensivogramsci.edu.it/public/files/RMIC8B800Q-202225-202324-20240117.pdf>

Docente e disciplina/discipline	OFFERTA FORMATIVA	Ore di sostegno	Totale ore di servizio
Docente di italiano, storia e geografia	6 + 2 + 2	-	10 ore
Docente di matematica e scienze	4 + 2	3	9 ore
Docente di musica	2	6	8 ore
Docente di educazione fisica	2	6	8 ore
Docente di inglese	3	3	6 ore
Docente di tecnologia	2	-	2 ore
Docente di Arte e immagine	2	-	2 ore
Docente LS 2	2	-	2 ore
IRC	1	-	1 ore

Totale ore di sostegno: **18**

ESEMPIO

©prof.ssa E. Chiocca



Allegato C

Esempi di organizzazione di "Cattedra inclusiva"

Scuola Primaria

ORGANIZZAZIONE: «Cattedra inclusiva»

Alla classe 3B della scuola PRIMARIA sono assegnate **20 ore settimanali di sostegno**

Fonte: <https://www.istitutocomprensivogramsci.edu.it/public/files/RMIC8B800Q-202225-202324-20240117.pdf>

Docente e disciplina	OFFERTA FORMATIVA	Ore di sostegno	Totale ore di servizio
Docente di italiano, arte e immagine	7 + 1	-	8 ore
Docente di matematica, scienze, tecnologia	6 + 2 + 1	3	12 ore
Docente di inglese	3	6	9 ore
Docente di storia e geografia	2 + 2	5	9 ore
Docente di musica e di educazione fisica	1 + 1	6	8 ore
IRC	2	-	2 ore

ESEMPIO Totale ore di sostegno: 20

©prof.ssa E. Chiocca

ORGANIZZAZIONE: «Cattedra inclusiva»

Alla classe 3B della scuola PRIMARIA sono assegnate **12 ore settimanali di sostegno**

Fonte: <https://www.istitutocomprensivogramsci.edu.it/public/files/RMIC8B800Q-202225-202324-20240117.pdf>

Docente e disciplina	OFFERTA FORMATIVA	Ore di sostegno	Totale ore di servizio
Docente di italiano, arte e immagine	7 + 1	-	8 ore
Docente di matematica + sostegno	6	2	8 ore
Docente di scienze + sostegno	2	10	12 ore
Docente di inglese	3	-	3 ore
Docente di storia, geografia e tecnologia	2 + 2 + 1	-	5 ore
Docente di musica e di educazione fisica	1 + 1	.	2 ore
IRC	2	-	2 ore

ESEMPIO Totale ore di sostegno: 12

©prof.ssa E. Chiocca



Allegato D

Esempi di organizzazione di “Cattedra inclusiva”

Scuola dell’Infanzia

ORGANIZZAZIONE: «Cattedra inclusiva»			
Alla sezione dei grandi della scuola INFANZIA sono assegnate 25 ore settimanali di sostegno			
Ingresso 8:30 – uscita 16:30			
Docente di sezione	OFFERTA FORMATIVA	Ore di sostegno	Totale ore di servizio
Docente di posto comune + sostegno	7	7	18 ore
Docente di posto comune + sostegno	9	11	20 ore
Docente di posto comune + sostegno	18	7	25 ore
Docente di posto comune	12	-	9 ore
Docente di IRC	1	-	1 ore
Docente di inglese	1	-	1 ore
ESEMPIO		Totale ore di sostegno: 25	

©prof.ssa E. Chiocca